



fondo
sociale europeo

ALLEGATO A

**CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA
REALIZZAZIONE DELLA MISURA *BUONO SERVIZI LAVORO*
*PER DISOCCUPATI***

**in attuazione della Direttiva pluriennale per la
programmazione dei servizi e delle politiche attive del
lavoro - D.G.R. n. 1-2118 del 19 ottobre 2020**

periodo 2020-2023

D.D. n. _____ del _____



per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

INDICE

1.	PREMESSA	4
2.	OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1.	DENOMINAZIONE DELLA MISURA	4
2.2.	OBIETTIVO MISURA	4
2.3.	ELEMENTI CARATTERIZZANTI	5
3.	DESTINATARI / PARTECIPANTI	5
4.	SOGGETTI BENEFICIARI	6
5.	AZIONI AMMISSIBILI.....	6
5.1.	REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI	8
5.1.1.	Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico)	8
5.1.2.	Servizi di identificazione e validazione delle competenze	8
5.1.3.	Servizi di attivazione del tirocinio extracurricolare.....	9
5.1.4.	Servizi di incontro D/O.....	10
5.1.5.	Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima)	11
5.2.	CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO	11
5.3.	REGOLE DI RIPETIBILITÀ DELLE AZIONI.....	12
6.	RACCORDO TRA BANDI.....	12
7.	DURATA E RISORSE DISPONIBILI.....	13
8.	PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ.....	13
8.1.	SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	13
8.2.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	13
8.3.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITA'	14
9.	VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI	15
9.1.	TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE	15
9.2.	VALUTAZIONE EX ANTE.....	16
9.2.1.	Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione	16
9.2.2.	Nucleo di valutazione	21
9.2.3.	Elenco e punteggi di valutazione.....	21
10.	ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	21
10.1.	CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO.....	21
10.2.	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE	22
10.3.	STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITA'	22
10.4.	REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEI PAI.....	23
10.5.	VARIAZIONI.....	23
10.6.	CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ.....	24

11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE	24
12. UNITA' DI COSTO STANDARD E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA.....	24
12.1. UNITA' DI COSTO STANDARD E PROFILING	24
12.2. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO.....	25
12.3. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL'INDENNITÀ DI TIROCINIO.....	27
13. FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA.....	27
13.1. RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO.....	27
13.2. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITÀ DI TIROCINIO.....	28
14. CONTROLLI	28
15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	29
15.1. MONITORAGGIO.....	29
15.2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	29
16. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	30
16.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	30
17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	31
18. TUTELA DELLA PRIVACY.....	31
18.1. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	31
18.2. SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI	32
18.3. RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO.....	32
18.3.1. Sub-responsabili.....	33
18.4. INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI.....	33
19. DISPOSIZIONI FINALI	34
19.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE	34
19.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	34

1. PREMESSA

In esecuzione della Direttiva approvata con D.G.R. n. 1-2118 del 19 ottobre 2020, la Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro procede all'approvazione del Bando per l'istituzione dell'Elenco di Soggetti Attuatori che potranno erogare servizi rivolti a **disoccupati** nel periodo 2020-2023, di cui al presente Allegato.

Reduci dalla grave emergenza sanitaria generata dal COVID-19, che ha coinvolto ogni strato della popolazione e che ha messo a dura prova la tenuta del tessuto sociale ed economico del territorio, il Piemonte, così come l'Italia e più in generale l'Europa, si trova ora a **contrastare la crisi economica**, ovvero a **favorire la ripresa** economica in tempi tali da limitare il disagio socio-economico di famiglie e persone, ovvero di soggetti che indipendentemente dalla propria volontà abbiano perduto il lavoro e siano pertanto alla ricerca di una nuova occupazione.

Inclusi nel quadro caratterizzato da una maggiore fragilità economica o sociale, si collocano anche i soggetti, **già alla ricerca di lavoro** precedentemente a tale evento sanitario che tuttavia, a causa dello stesso, siano stati **impossibilitati ad attivarsi** concretamente, ovvero a cui è stato **precluso il completamento di percorsi già iniziati**, nonostante la disponibilità dell'erogazione dei servizi "a distanza", prontamente predisposti dall'amministrazione.

Con il presente Bando, la Regione intende pertanto favorire l'inserimento/re-inserimento occupazionale dei soggetti **disoccupati, indipendente dalla permanenza in tale stato**. Il bacino di utenza a cui si rivolge il presente Bando è, infatti, rappresentato dalla platea delle persone disponibili alla ricerca di occupazione di età superiore ai trent'anni, fra cui rientrano anche i percettori di forme di sostegno al reddito come quelle previste a livello locale e nazionale di contrasto alla povertà.

In riferimento a tale target, in linea con gli indirizzi comunitari (cfr. Raccomandazione del Consiglio 2016/C 67/01) e nazionali (cfr. Decreto Legislativo n. 150/2015), la Regione, attraverso il sostegno del POR FSE 2014-2020, rende disponibile un'offerta personalizzata, intensiva e territorialmente diffusa di servizi e misure di **politica attiva del lavoro**.

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1. DENOMINAZIONE DELLA MISURA

La presente misura è denominata Buono Servizi Lavoro per disoccupati.

2.2. OBIETTIVO MISURA

La finalità perseguita attraverso la presente misura è l'erogazione a persone disoccupate di servizi e misure di politica attiva volti a orientare le persone e offrire esperienze in impresa per un inserimento stabile nel mercato del lavoro.

2.3. ELEMENTI CARATTERIZZANTI

Le misure di politica attiva del lavoro offerte alle persone disoccupate sono fruibili tramite lo strumento del Buono servizi lavoro. Esso si configura come titolo di spesa, con importo massimo predeterminato pro-capite, figurativamente assegnato al disoccupato e finanziariamente riconosciuto ai soggetti attuatori a copertura dei costi relativi agli interventi realizzati.

Ai fini dell'assegnazione del Buono è necessario che la persona in cerca di occupazione si attivi presentandosi presso la rete degli sportelli dei servizi per l'impiego regionali, pubblici (CPI) e pubblici/privati accreditati ai servizi per il lavoro; gli sportelli regionali forniscono alla persona le informazioni utili per l'accesso alla misura Buono servizi e la indirizzano verso gli Operatori selezionati ad operare sul presente Bando.

Il Buono servizi lavoro presenta la seguente articolazione in termini di misure:

- servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro;
- servizi di attivazione di tirocinio extracurriculare;
- servizi di incontro domanda/offerta.

Al Buono servizi lavoro, per i tirocini attivati nell'ambito del Bando, può accompagnarsi il riconoscimento di un contributo a totale copertura dell'indennità di tirocinio corrisposta dall'impresa, fino all'esaurimento delle risorse dedicate.

In attuazione dei principi e degli obiettivi generali dell'Atto di indirizzo, che prevedono un'intensità di servizi e misure differenziate in considerazione dei fattori che influenzano l'inserimento lavorativo e sociale delle persone, nell'ambito del presente Bando è previsto un sostegno per i disoccupati modulato in funzione delle caratteristiche socio-economiche dei soggetti coinvolti nonché delle caratteristiche dell'inserimento in azienda proposto.

3. DESTINATARI / PARTECIPANTI

Il presente Bando si rivolge alle persone che si trovano in condizioni di disoccupazione con difficoltà nell'accesso e/o nel re-ingresso al mercato del lavoro, anche a seguito dell'emergenza COVID-19.

I destinatari devono possedere i seguenti requisiti:

- disoccupati non percettori di ammortizzatore sociale, anche privi di esperienza professionale, con particolare riguardo alle persone disoccupate di lunga durata e con maggiori difficoltà di inserimento (D.lgs. n. 150/2015);
- percettori di ammortizzatori sociali (NASPI di cui al D.Lgs. n. 22/2015) e di misure di contrasto alla povertà, quali il Reddito di Cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019 28 gennaio 2019, convertito in Legge n. 26/2019, o di altre misure determinate dall'emergenza COVID-19.

I requisiti devono essere posseduti **al momento della presa in carico** che corrisponde all'erogazione del servizio A3, vedi oltre par. 5.1.1.

Non rientrano tra i destinatari del Bando le persone che non hanno compiuto il 30° anno di età, in quanto possono accedere al Programma Garanzia Giovani (PON IOG), e le persone disabili certificate ai sensi della Legge 68/99 in quanto se iscritte al collocamento mirato possono accedere alle misure finanziate con il Fondo Regionale Disabili (D.G.R. n. 15-4165 del 7 novembre 2016); sono altresì escluse le persone che rientrano nelle categorie di cui all'art. 18 sempre della L. 68/99.

In via eccezionale, sono inclusi tra i destinatari del presente Bando, stante il possesso del requisito della disoccupazione di cui sopra, le persone sotto il 30° anno di età che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, non hanno potuto frequentare ovvero concludere gli stage in azienda previsti a completamento dei percorsi di istruzione e formazione a valere sulle Direttive regionali che finanziano: percorsi di formazione professionale (Mdl), percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS e ITS).

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare dei contributi per l'erogazione dei **servizi per il lavoro** gli Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 2012 e ss.mm.ii. che, a seguito della procedura di valutazione, saranno selezionati ad operare sul presente Bando (vedi oltre cap. 9).

Gli Operatori possono candidarsi unicamente in forma singola sull'intero territorio regionale.

Si specifica che gli Operatori non presenti nell'elenco regionale degli enti accreditati per i servizi al lavoro al momento della presentazione della domanda di candidatura per operare sul presente Bando, possono essere ammessi solo se hanno presentato istanza di accreditamento entro l'ultimo sportello disponibile previsto il 6/11/2020 e inseriti nell'elenco regionale entro e non oltre il 18/11/2020.

Per la gestione ed erogazione dei contributi economici a copertura delle **indennità di tirocinio** è soggetto beneficiario l'Amministrazione regionale.

Gli Operatori ammessi alla realizzazione delle misure finanziate dal presente Bando sono soggetti beneficiari, ai sensi dell'art. 2, punto 10, del Regolamento generale UE n. 1303/2013 (e ss.mm.ii.).

5. AZIONI AMMISSIBILI

Il Buono si compone di servizi per il lavoro (orientamento, ricerca attiva, attivazione tirocinio, incontro D/O) e della misura incentivante costituita dal contributo a copertura dell'indennità di tirocinio.

Nella tabella che segue sono riportate le azioni ammissibili, gli standard regionali di riferimento, la durata in termini di ore, le modalità di erogazione e riconoscimento della spesa.

Tabella 1 – Azioni ammissibili (Servizi per il lavoro)

Servizi per il lavoro ammissibili	Riferimento servizi standard regionali	Durata	Modalità di erogazione	Modalità di riconoscimento della spesa
Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro – 1° presa in carico	A3 – Orientamento 1° livello	min 1 ora e max 2 ore	Individuale	UCS “a processo”
	A4 – Orientamento specialistico di 2° livello A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 12 ore	Individuale o gruppo (3 persone)	
			Ogni 4 ore di servizio erogato, 1 ora può essere in back office (3+1)	
Servizi di identificazione e validazione competenze	A4.1 – Identificazione competenze A4.2 – Validazione competenze	max 16 ore	Individuale	UCS “a risultato” calcolate su profiling
			Ogni 4 ore di servizio erogato, 1 ora può essere in back office (3+1)	
Attivazione del tirocinio extracurricolare	A5.2a – Tirocinio	Non pertinente	Non pertinente	UCS “a risultato” calcolate su profiling
Servizi di incontro D/O per inserimenti al lavoro	A6 – Incontro Domanda e offerta di lavoro	Non pertinente	Non pertinente	UCS “a risultato” calcolate su profiling e durata del contratto
Servizi aggiuntivi per l’inserimento in impresa – prese in carico successive alla prima	A5.1 – Ricerca attiva e accompagnamento al lavoro	max 6 ore	Individuale o in piccolo gruppo	UCS “a processo”

Nella tabella che segue sono riportati i parametri relativi al contributo pubblico a totale copertura dell’indennità di tirocinio corrisposta dall’impresa.

Tabella 2 – Azioni ammissibili (Indennità di tirocinio)

Indennità di tirocinio	Valore del contributo	Modalità riconoscimento spesa
Contributo a copertura tirocini di 6 mesi a tempo pieno	Fino a 6 mensilità (3.600 euro)	a costo reale

Le regole per la determinazione della spesa e la procedura per il suo riconoscimento sono disciplinate ai successivi cap. 12 e 13, mentre le regole di ammissibilità sono disciplinate nei paragrafi che seguono.

5.1. REGOLE DI AMMISSIBILITA' DELLE AZIONI

5.1.1. Servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (prima presa in carico)

La prima presa in carico ha una **durata massima di 3 mesi** a partire dall'apertura del 1° Piano di Azione Individuale (vedi oltre cap. 10).

Prima dello scadere **del 1° mese** la persona non può essere presa in carico da un altro Operatore.

La **presa in carico** sul Bando è sancita dall'erogazione di almeno **1 ora** previste per il servizio di orientamento di 1° livello (servizio A.3), senza la quale non si può accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

Preliminarmente all'erogazione dei servizi di orientamento, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro, l'Operatore deve verificare:

- o la rispondenza della persona ai requisiti richiesti nel cap. 3;
- o la completezza degli adempimenti legati al suo stato di disoccupazione, verificabile sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP);
- o l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale.

L'Operatore deve altresì caricare il Curriculum Vitae aggiornato sul SILP, pena la non ammissibilità a finanziamento dei servizi erogati.

Si specifica che i servizi di orientamento specialistico di 2° livello, i servizi di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (servizi A4 e A5.1) possono essere realizzati sia in forma individuale che in piccoli gruppi di massimo 3 persone.

5.1.2. Servizi di identificazione e validazione delle competenze

Il servizio di individuazione e validazione delle competenze può essere erogato:

- durante i primi 3 mesi del percorso quindi nella fase iniziale di orientamento e ricerca attiva di cui sopra al par. 5.1.1;
- in esito al tirocinio, entro 1 mese dalla sua conclusione;
- nel caso si verifichi una presa in carico successiva alla prima e la persona non ha ancora usufruito di tali servizi.

I servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono erogati in conformità con le "Linee Guida per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali" e il relativo Manuale (D.D. n. 849 del 18 settembre 2017).

- Servizio di identificazione delle competenze che ha come scopo quello di ricostruire le esperienze più significative maturate dall'utente, tradurle in competenze, conoscenze ed abilità e testimoniarle tramite evidenze; può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

L'Operatore nella fase di identificazione deve rilasciare al giovane il Dossier del cittadino e conservare copia per i successivi controlli.

- Servizio di validazione delle competenze che ha come scopo quello di accertare e valutare il possesso delle competenze acquisite dall'utente e può essere erogato esclusivamente con modalità individuale.

Il colloquio tecnico ed eventuali prove integrative sono somministrate dagli esperti della materia (EM/F o EM/L).

L'Operatore nella fase di validazione deve compilare il Verbale di validazione delle competenze. In caso di esito positivo del servizio sarà rilasciato al giovane l'Attestato di validazione delle competenze, secondo il modello predisposto dalla Regione Piemonte in base alla D.D. n. 420 del 1 luglio 2016. L'Operatore deve conservare copia della documentazione di cui sopra per i successivi controlli.

I servizi devono essere erogati unicamente dai soggetti beneficiari di cui al cap. 4 che sono inseriti nell'elenco regionale degli Enti Titolati e dai relativi Esperti in Tecniche di Certificazione (ETC), periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito istituzionale, e dagli Operatori adeguatamente formati che devono essere i case manager ammessi ad operare sul Bando.

5.1.3. Servizi di attivazione del tirocinio extracurricolare

Il servizio a risultato di attivazione del tirocinio è ammissibile per:

- o tirocini di durata **pari o superiore ai 3 mesi** (risultante dal progetto formativo).

Si specifica che per le persone che non hanno raggiunto il 30° anno di età, inclusi nel presente Bando in via eccezionale a causa dell'emergenza sanitaria (vedi sopra cap. 3), il servizio a risultato è ammissibile a finanziamento unicamente per tirocini di durata pari a 3 mesi (risultante dal progetto formativo).

Il servizio si compone di attività di promozione del tirocinio, assistenza e accompagnamento nella definizione e realizzazione del progetto formativo con riconoscimento delle competenze acquisite.

Il servizio è ammissibile a finanziamento in relazione ad un solo avviamento in tirocinio e solo nel caso in cui il tirocinio abbia una **durata effettiva di almeno 1 mese** (30 giorni consecutivi). Se il tirocinio si conclude prima, il servizio non è ammissibile a finanziamento, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità (par. 5.3).

I tirocini devono essere conformi alla disciplina di riferimento (D.G.R. n. 85-6277 del 22/12/2017 e D.G.R. n. 42-7397 del 7 aprile 2014), alle procedure adottate dalla Regione Piemonte e alla modulistica prevista (tra cui la Convenzione, il Progetto Formativo, l'inserimento sul Portale tirocini regionale, la comunicazione obbligatoria). Si ricorda che le imprese che ospitano tirocinanti devono registrare la

presenza/frequenza del tirocinante e conservarne relativa documentazione. Nel caso in cui l'impresa non sia dotata di propri sistemi di rilevazione delle presenza/frequenza, può utilizzare il modello di registro di frequenza del tirocinio, disponibile sul sito della Regione Piemonte. Gli Operatori devono chiedere alle imprese copia dei registri di frequenza del tirocinante e conservarli per i controlli regionali.

Il servizio di attivazione del tirocinio **non è ammissibile a finanziamento** nei seguenti casi:

- tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando;
- tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014).

Nel caso in cui l'Operatore intenda avviare la procedura per il riconoscimento del contributo a copertura dell'indennità di tirocinio deve attenersi alle regole descritte al successivo par. 5.2.

Si specifica che nel caso in cui al tirocinio segua un contratto di lavoro, l'operatore può chiedere il riconoscimento del risultato occupazionale (servizio incontro D/O) solo nel caso in cui l'impresa che assume sia diversa da quella che ha ospitato il tirocinio.

Unica eccezione alla regola di cui sopra ricorre se l'assunzione nella stessa impresa avviene entro 30 giorni consecutivi dalla fine del tirocinio, con contratto di lavoro di durata pari o superiore a 6 mesi all'avvio. In questo specifico caso, l'Operatore (ente promotore del tirocinio) può accedere al riconoscimento del risultato occupazionale (servizio incontro D/O) ma solo in sostituzione al risultato riconosciuto per l'attivazione del tirocinio.

5.1.4. Servizi di incontro D/O

Il servizio di incontro D/O è ammissibile a finanziamento, e il risultato occupazionale si intende conseguito, con le seguenti regole:

- solo per contratti di lavoro che a 1 mese dal loro avviamento siano ancora in essere,
- su di un solo avviamento al lavoro per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità di cui al successivo par. 5.3;
- copia del contratto di assunzione conservata per futuri controlli.

Si precisa che il risultato è riconosciuto all'operatore anche nel caso in cui si totalizzi un periodo lavorativo di 6 mesi mediante la 'somma di più contratti brevi', purché:

- il primo contratto di lavoro abbia una durata nominale all'avvio pari o superiore a 1 settimana lavorativa,
- siano attivati presso la stessa impresa e i contratti successivi al primo si configurino come proroghe,

- il periodo lavorativo di 6 mesi venga raggiunto entro 6 mesi dall'avvio del primo contratto¹,

Si specifica: se nel corso dei primi 6 mesi dall'avvio, il contratto si trasforma e ha una durata superiore a quella prevista inizialmente ovvero diventa a tempo indeterminato, all'operatore viene riconosciuto il risultato occupazionale più alto corrispondente.

Sono **esclusi** i contratti di lavoro domestico, i contratti intermittenti, i contratti a chiamata e i contratti in part time inferiore al 50%.

Il risultato è riconosciuto all'Operatore anche qualora l'inserimento in azienda con contratto di lavoro avvenga a seguito di trasformazione del tirocinio.

5.1.5. Servizi aggiuntivi a supporto dell'inserimento in impresa (prese in carico successive alla prima)

Nel caso in cui a conclusione dei primi 3 mesi del percorso non vi sia stato alcun inserimento in impresa, o se al termine del tirocinio non sia seguito un contratto di lavoro, la persona può rivolgersi ad altri Operatori.

5.2. CONTRIBUTO A COPERTURA DELL'INDENNITÀ DI TIROCINIO

Ad ogni Operatore è attribuito un **numero massimo** di tirocini per i quali può essere richiesto il contributo per il finanziamento delle indennità di tirocinio e solo per tirocini la cui **attivazione è stata autorizzata** dalla Regione prima dell'avvio del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria), secondo la procedura approvata con DD n. 1405 del 2019.

Il contributo è riconosciuto con le seguenti regole:

- tirocini pari o superiori 3 mesi (da progetto formativo), con possibilità di proroga, a tempo pieno all'avvio²;
- regolare frequenza da parte del tirocinante (frequenza del 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo);
- requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio; nel caso di variazione dell'impegno orario che determini il tempo parziale il contributo non sarà riconosciuto;
- un solo avviamento in tirocinio per destinatario, salvo i casi in cui è consentita la ripetibilità (par. 5.3), e valgono le stesse regole.

Il contributo copre un massimo di 6 mensilità e viene riconosciuto all'impresa per tutti i mesi di frequenza del tirocinante (600 euro al mese per un massimo di 3.600 euro).

¹ Nel computo dei 6 mesi si fa riferimento alla durata "nominale" dei contratti all'avvio.

² Si specifica che il monte ore del tempo pieno è stabilito dai contratti collettivi nazionali di riferimento ma non si possono superare le 40 ore settimanali secondo quanto stabilito dalla DGR 74/2012 e s.m.i.

Per le persone che non hanno raggiunto il 30° anno di età, inclusi nel presente Bando in via eccezionale a causa dell'emergenza sanitaria (vedi sopra cap. 3), il contributo copre un massimo di 3 mensilità e viene riconosciuto all'impresa per tutti i mesi di frequenza del tirocinante (600 euro al mese per un massimo di 1800 euro).

Il contributo **non è riconosciuto** se attivato presso i seguenti soggetti ospitanti:

- tirocini attivati presso imprese ospitanti nel caso in cui il titolare dell'impresa sia parente o affine fino al secondo grado del tirocinante;
- tirocini attivati presso le pubbliche amministrazioni tranne nei casi in cui siano tirocini di inclusione sociale (ai sensi della DGR n. 42/2014).

Il contributo è riconosciuto per i tirocini attivati presso imprese ospitanti che siano anche soggetti attuatori del presente Bando purché il soggetto promotore del tirocinio sia diverso dall'impresa ospitante.

Per le regole di realizzazione delle attività connesse all'ammissibilità del contributo, alla determinazione della spesa e riconoscimento del rimborso alle imprese si vedano i successivi capitoli 10, 12 e 13.

5.3. REGOLE DI RIPETIBILITÀ DELLE AZIONI

I servizi di orientamento, il servizio di tutoraggio del tirocinio, il servizio di tutoraggio del lavoro breve e il servizio di incontro D/O (di cui alla tabella 1) non sono ripetibili e sono quindi realizzabili **una sola volta** per ciascun destinatario.

Unica eccezione si verifica nel caso di "presa in carico successiva alla prima" in cui si potrà riconoscere un ulteriore servizio di ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (A.4 e A.5.1).

Si specifica che nel caso dei servizi riconosciuti a processo, il servizio non è ripetibile anche se all'utente non è stato realizzato l'intero monte ore ammissibile (cfr. tabella 1).

Nel caso di tirocinio o di contratto di lavoro che si **interrompano nei primi 15 giorni lavorativi** dall'avvio, è consentito all'Operatore realizzare un nuovo inserimento in impresa nei confronti della stessa persona, a condizione che **non** porti a rendiconto il primo servizio di inserimento realizzato.

La Regione si riserva la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali adeguatamente motivati da parte dei soggetti attuatori, la ripetibilità a favore dello stesso disoccupato di uno o più servizi già fruiti.

6. RACCORDO TRA BANDI

Le persone che hanno già ricevuto dei servizi nella precedente edizione del Bando Disoccupati o del Bando Svantaggio (edizione 2018) possono accedere al presente Bando e usufruire di tutti i servizi di cui **non hanno già usufruito** nella precedente edizione.

L'unico servizio ripetibile è quello di **prima presa in carico (servizio A3)** (vedi sopra par. 5.1.1), la cui erogazione è condizione per accedere ai successivi servizi ammessi a finanziamento.

Le persone che sono state prese in carico sul Buono Disoccupati 2020 non possono essere presi in carico sul Buono Svantaggio 2020 e viceversa.

7. DURATA E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Bando ha validità temporale fino al **30 giugno 2023**.

La **dotazione** finanziaria complessiva è **pari a € 10.510.550**, di cui € 8.085.514 destinati al finanziamento dei servizi per il lavoro e € 2.425.036 destinati al finanziamento dell'indennità dei tirocini attivati dai soggetti attuatori del presente Bando.

Nella tabella che segue la ripartizione della dotazione assegnata per il periodo 2020-2023 per schede di misura finanziate, il relativo impegno e il riferimento all'inquadramento programmatico delle risorse.

Tabella 3 – Dotazione finanziaria -

ASSE e PRIORITA' DI INVESTIMENTO	MISURA (V livello)	Impegno
8i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone ai margini del mercato del lavoro	1.8i.1.1.1. Percorsi di politica attiva (servizi al lavoro)	€ 8.085.514
8v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori al cambiamento	1.8v.4.1.1. Percorsi di politica attiva (indennità di tirocinio)	€ 2.425.036
TOTALE		€ 10.510.550

Si precisa inoltre che a tale dotazione, andranno ad aggiungersi le risorse residue dei dispositivi attualmente ancora in corso, approvati ai sensi della D.G.R. n. 20-3037 del 2016, che risulteranno non essere stati utilizzati alla conclusione dei termini previsti da suddetti atti.

8. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

8.1. SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione delle domande di candidatura per l'inserimento nell'elenco dei soggetti selezionati a operare nell'ambito del presente bando avviene con un unico sportello **dal 17/11/2020 al 20/11/2020**.

8.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di candidatura da parte degli Operatori accreditati ai servizi al lavoro dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su internet all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/lavoro> – Servizio "Presentazione Domanda"

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata.

Alla domanda devono essere allegati pena esclusione:

- o Formulario il cui modulo è scaricabile dalla procedura informatizzata (di cui all'Allegato C della presente Determina);
- o fotocopia del documento di identità del legale rappresentante;
- o scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza, laddove non assolta virtualmente.

La domanda compilata in tutte le sue parti e salvata in via definitiva sulla procedura informatizzata, deve essere inviata via PEC alla Regione politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it entro le 12.30 dell'ultimo giorno di apertura dello sportello. La domanda deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore, e regolarizzata ai sensi della normativa sul bollo.

Il modulo originale della domanda non deve riportare cancellazioni, correzioni né alcuna modifica pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione, rilevato successivamente all'invio della domanda ma nei tempi di apertura dello sportello, si deve ripetere la procedura di compilazione con i dati corretti e conseguentemente trasmettere una nuova versione corretta del modulo.

Le domande inviate via PEC fuori dai termini previsti dal presente bando vengono respinte; non deve essere consegnata alcuna documentazione su supporto cartaceo presso gli uffici regionali.

Si specifica che il Bando e tutti gli Allegati possono essere consultati e scaricati dall'apposita sezione del sito regionale, al seguente link:

<https://bandi.regione.piemonte.it/>

Si ricorda infine che nella domanda, sezione 'quadro riferimenti', nei campi relativi a *Primo riferimento* ed eventualmente *Secondo riferimento* devono essere indicati i nominativi delle persone referenti dell'attuazione del Bando, mentre nel campo "E-mail" dovrà essere indicato l'**indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni in itinere** durante la realizzazione delle attività.

8.3. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E VERIFICA DI AMMISSIBILITA'

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- Modulo di domanda compilato e firmato digitalmente con l'impegno a garantire l'autenticità delle informazioni in esso contenute; il modulo comprende l'elenco delle sedi che gli Operatori accreditati intendono candidare a operare.
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario della domanda, qualora la firma non sia autenticata secondo altre modalità previste dalla legge (art. 38, co. 3 e art. 45, co. 3, DPR n. 445/2000);
- c. Il Formulario per la valutazione compilato da ogni singolo Operatore;
- d. Scansione della marca da bollo utilizzata per l'istanza.

L'ammissibilità è verificata attraverso un percorso istruttorio diretto ad accertare che:

- i soggetti attuatori siano in possesso dei requisiti previsti (vedi sopra cap. 4);
- l'inoltro della domanda sia stato effettuato nei termini e nelle forme previste dal presente Bando;
- la domanda sia completa e regolare (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione prescritta, sottoscrizione con firma digitale, presenza del documento d'identità in corso di validità);

Non saranno considerate ammissibili e, pertanto, **saranno respinte le domande:**

- presentate da soggetti attuatori privi dei requisiti previsti (vedi sopra cap. 4);
- pervenute fuori dai termini previsti dal presente bando;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o prive o con copia del documento di identità non in corso di validità, qualora la firma non sia autenticata secondo altre modalità previste dalla legge;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale della domanda prodotto dalla procedura;
- Formulario compilato su modello diverso da quello approvato con il presente Bando e reso disponibile nella sezione documentazione nella pagina di presentazione della domanda;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta, in particolare senza il Formulario compilato nelle modalità di cui sopra;
- presentate da soggetti diversi dagli Operatori aventi titolo;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali.

Conclusa la verifica di ammissibilità viene avviata la fase di valutazione e selezione dei soggetti attuatori (vedi oltre cap. 9 e 10).

La comunicazione di **avvio del procedimento** avviene tramite PEC.

Nella PEC la Regione provvede a fornire le indicazioni per:

- l'invio da parte degli Operatori delle informazioni richieste nella "*Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà*" (di cui Allegato D alla presente Determina);
- la validazione da parte dei soggetti proponenti dei dati realizzativi che vengono utilizzati per la valutazione di cui al successivo cap. 9.

9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI SOGGETTI ATTUATORI

9.1. TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE

Nel rispetto delle procedure e dei criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015 e sulla base del Si.Ge.Co POR-FSE in vigore), il procedimento a cui si ricorre è la **chiamata di progetto**, dove si intende una proposta progettuale definita dall'Operatore finalizzata all'erogazione di servizi di politica attiva, in linea con obiettivi ed elementi caratterizzanti rispetto al Buono servizi lavoro. Tale

proposta progettuale deve presentare le specificità di progetto di ogni Operatore in termini di congruenza, priorità e sostenibilità, a corredo delle disposizioni in materia di Accreditamento (DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012) e delle disposizioni già previste dagli Standard (DGR n. 66-3576 del 19 marzo 2012).

9.2. VALUTAZIONE EX ANTE

La valutazione ex ante (VEXA) è finalizzata a misurare il livello di rispondenza degli Operatori alle Classi di valutazione previste dalle Procedure e dai Criteri di selezione e ad attribuire a ciascun Operatore un punteggio utile all'assegnazione della dotazione di risorse a disposizione secondo le modalità descritte oltre (cfr. Cap. 10).

Per la valutazione delle domande che hanno superato le verifiche di ammissibilità si applicano le "classi" di valutazione di merito e i relativi pesi riportati nel prospetto sottostante, come definiti nel Manuale di valutazione ex ante (cfr. Allegato B alla presente Determina).

Tabella 4 – Classi di valutazione ex ante

Classe di valutazione	Peso relativo
A – Soggetto proponente	80
B – Caratteristiche della proposta progettuale	5
C – Priorità	10
D – Sostenibilità	5
E – Offerta Economica	Non applicata
Totale	100

La Classe di valutazione "E-Offerta economica" non viene applicata in quanto il costo dei servizi è valorizzato in base alle Unità di Costo Standard (UCS) definiti dall'Autorità di Gestione.

Il processo di valutazione ex ante si applica agli Operatori nel rispetto della presente distinzione:

- **Operatori già attivi:** ovvero gli Operatori ammessi a operare nella Direttiva (DGR n. 20-3037 del 14 marzo 2016) attraverso il Bando di cui alla DD n. 1286/2017;
- **Nuovi Operatori:** gli Operatori che non hanno operato sul Bando precedente (DD n. 1286/2017) in quanto non presentati o non ammessi. Si specifica che vengono trattati in questa categoria anche gli Operatori già attivi nel precedente Bando Svantaggio (DD n. 1287/2017) qualora si candidino al Bando "Buono servizi lavoro per disoccupati – periodo 2020-2023).

9.2.1. Classi, oggetti, criteri e indicatori per la valutazione

Segue la griglia di valutazione ex ante con Classe/Oggetti, Criteri, Indicatori e relativi punteggi.

Tabella 5 – Griglia di valutazione ex ante

CLASSE E OGGETTO	CRITERIO	INDICATORI		Punt. MAX	
A. Soggetto proponente - A.1. Esperienza pregressa dell'Operatore	A.1.1. Performance ottenute sulla precedente edizione del Bando (DD n. 1286/2017)	<i>Indicatori finanziari</i>	A.1.1.1a - Rapporto dell'importo rendicontato sull'importo finanziato per ciascun Operatore	8	
			A.1.1.1b - Rapporto importo controllato su importo rendicontato per ciascun Operatore (Qualità della gestione economica)	4	
			A.1.1.1c - Esiti dei controlli di I livello (Punteggio del verbale) degli importi rendicontati per ciascun Operatore sul totale (ossia generati dall'insieme degli Operatori)	4	
		<i>Indicatori prese in carico</i>	A.1.1.2a - Rapporto del numero di prese in carico dall'Operatore sul numero di prese in carico in totale (ossia generate dall'insieme degli Operatori)	8	
			A.1.1.2b - Rapporto tra prese in carico e numero di sedi ammesse per ciascun operatore (Quantità delle prese in carico per sede)	10	
			A.1.1.2c - Qualità delle prese in carico (coefficiente delle caratteristiche sociali dei presi in carico sul numero dei presi in carico) per ciascun operatore	8	
		<i>Indicatori inserimenti in impresa</i>	A.1.1.3a - Rapporto fra prese in carico e inseriti per ciascun operatore	8	
			A.1.1.3b - Rapporto fra il numero di inseriti in azienda per Operatore e il numero di sedi ammesse per ciascun operatore	10	
			A.1.1.3c - Qualità degli esiti occupazionali (caratteristiche degli inserimenti e degli inseriti sul numero degli inseriti)	10	
			A.1.1.3d - Rapporto fra gli esiti occupazionali (caratteristiche inserimenti e inseriti) e il numero di sedi ammesse per ciascun Operatore	10	
		Nuovi Operatori - punteggio pari alla media di quelli attribuiti agli Operatori già attivi			nd

CLASSE E OGGETTO	CRITERIO	INDICATORI	Punt. MAX
B. Proposta progettuale - B.1. Congruenza	B.1.1 - Congruenza delle modalità attuative della proposta progettuale rispetto al Buono servizi lavoro	B.1.1.1 - Evidenza di elementi di congruenza fra strategia di intervento, modalità attuative, metodologie/strumentazioni e sinergie con altre misure di politica attiva.	5
C. Priorità - C.1 Priorità della programmazione	C.1.1 - Rispondenza al principio di pari opportunità del POR FSE 2014-2020 e alle priorità del Bando	C.1.1.1 - Evidenza di prassi comunicative e gestionali nel rispetto del principio delle pari opportunità del POR e delle priorità del Bando	10
D. Sostenibilità - D.1 Organizzazioni e strutture	D.1.2 - Capacità organizzativa e dotazione funzionale	D.1.2.1 - Rapporto fra il numero di Case manager ammessi e il numero di sedi ammesse	5
TOTALE			100

Tutti i progetti che ottengono un punteggio **pari o superiore a 30 punti**, sui 100 totali, concorrono all'attribuzione del Budget nella quota legata al "numero di sedi" e nella quota legata alla valutazione ex ante (cfr. par. 10.1).

Tutti i progetti che ottengono un punteggio **fra 20 e 29 punti** (≥ 20 e < 30), sui 100 totali, concorrono all'attribuzione del Budget nella sola quota legata al "numero di sedi" (cfr. par. 10.1).

Sono da considerarsi **non finanziabili**:

- per gli "Operatori già attivi", i progetti che ottengono un punteggio compreso **fra 0 e 19 punti** (< 20) sui 100 totali;
- per i "nuovi Operatori", i progetti che ottengono un punteggio **pari a 0** su due delle tre classi di valutazione B), C) e D).

Ai fini del processo di valutazione ex ante, al momento della presentazione della domanda ogni Operatore deve compilare in ogni sua parte l'apposito Formulario (cfr. Allegato C alla presente Determina), pena la mancata attribuzione del punteggio relativo.

Per ciascuna Classe sono di seguito indicate le fonti delle informazioni e le modalità di attribuzione del punteggio che sono utilizzate per la valutazione ex ante. Si rimanda all'apposito Manuale per le ulteriori specifiche in merito ai criteri, agli indicatori e ai relativi punteggi oltre che alle modalità di attribuzione degli stessi.

Classe A – Soggetto proponente

Per gli Operatori già attivi, la Classe A viene valutata sulla base della performance rilevata sulle attività svolte nell'edizione precedente del Bando (DD n. 1286/2017). La valutazione della performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore. Gli indicatori afferenti alla Classe A vengono valorizzati dalla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro regionale con i dati di avanzamento fisico-finanziario-procedurale registrati nei Sistemi informativi in possesso dell'Amministrazione Regionale (Sistema Informativo Lavoro Piemonte, GAM Operazioni).

Per il calcolo degli indicatori, i dati oggetto di valutazione sono quelli risultanti a sistema **il giorno successivo la data di approvazione del presente Bando**, si specifica che per gli indicatori finanziari (A.1.1.1) verrà preso in considerazione l'importo complessivo rendicontato fino al 20 giugno 2020 e controllato dalla amministrazione regionale.

Nota Metodologica

In relazione a ciascun indicatore, l'attribuzione del punteggio al singolo Operatore avviene in relazione alla distanza dal "best performer", ossia all'Operatore che ha conseguito il risultato migliore in relazione all'indicatore in esame. Il *best performer* ottiene il punteggio massimo associato all'indicatore in esame.

Si sottolinea che la maggior parte degli indicatori individuati per la valutazione dell'esperienza pregressa indaga la "qualità" di quanto realizzato nel corso del precedente Bando dei Buoni Servizio Lavoro, ovvero vengono messe in relazione le misurazioni riferite al singolo operatore, ma rilevate in fasi diverse - o con diversi livelli di approfondimento - rispetto all'intero processo di attuazione degli interventi. Unica eccezione è l'indicatore *A.1.1.2a - Rapporto del numero di prese in carico dall'Operatore sul numero di prese in carico in totale (ossia generate dall'insieme degli Operatori)*.

Il set di indicatori di misurazione della performance è così strutturato per mitigare il rischio legato alle distorsioni della variabile dimensionale (numero di sedi per Operatore), nel contempo valorizzare gli operatori che sono stati in grado di fungere da punto di riferimento nelle attività di accoglienza dei soggetti disoccupati.

La valutazione della performance non poggia pertanto sulla variabile dimensionale, che viene tuttavia usata nella distribuzione del budget, al fine di consentire agli operatori di poter eseguire le attività della nuova edizione dei Buoni Servizio Lavoro per i soggetti disoccupati, in funzione della loro capacità organizzativa, ovvero del numero di sedi operative ammesse.

Per i Nuovi Operatori, in accordo con quanto indicato dalle Procedure e dai Criteri di selezione delle operazioni (DGR n. 15-1644 del 29/06/2015), al fine di garantire "un posizionamento non penalizzante per i soggetti alla prima esperienza propositiva", la Classe A viene valorizzata con un punteggio pari al valore medio di quelli attribuiti ai soggetti con esperienza pregressa.

Classe B – Caratteristiche della proposta progettuale

Tutti gli Operatori vengono valutati in relazione al grado di congruenza della proposta progettuale presentata e il Bando, in termini di strategia di intervento, modalità attuative, metodologie/strumentazioni e sinergie con altre misure di politica attiva. Non sono oggetto di valutazione gli elementi già considerati in fase di Accreditamento (DGR n. 30-4008 del 11 giugno 2012) né gli elementi previsti dal Repertorio degli Standard (DGR n. 66-3576 del 19 marzo 2012).

L'attribuzione del punteggio tiene conto delle informazioni fornite nel Formulario (Allegato C – Sezione 2), delle specificità di ogni Operatore, anche in continuità della proposta progettuale con attività e progetti passati. Ogni Operatore può altresì richiamare nel Formulario eventuali documenti a supporto, tuttavia tali documenti non devono essere allegati al Formulario, ma dovranno essere resi disponibili per eventuali approfondimenti da parte del Nucleo di valutazione e per le attività relative ai controlli regionali.

Classe C – Priorità

Tutti gli Operatori saranno valutati in termini di rispondenza delle prassi comunicative e gestionali nell'ambito nel rispetto del principio delle pari opportunità previsto dal POR e alle priorità del Bando. (cfr. par. 2.3).

L'attribuzione del punteggio tiene conto delle informazioni fornite nel Formulario (Allegato C – Sezione 3), conformemente ai criteri indicati nel Manuale di valutazione.

Classe D – Sostenibilità

Tutti gli Operatori sono valutati sulla propria capacità organizzativa intesa come capacità di assicurare sostenibilità al processo di erogazione del Buono servizi lavoro, mettendo a disposizione un team di Case manager con rilevante esperienza professionale nelle politiche attive del lavoro (PAL) e un numero adeguato di Case manager rispetto al numero di sedi.

Si considera come rilevante l'esperienza professionale di almeno 2 anni (24 mesi) nelle politiche attive del lavoro. Non sono in ogni caso da considerarsi ammissibili i Case manager con esperienza professionale nelle politiche del lavoro inferiore ai 2 anni (es. 23 mesi).

I nominativi dei Case manager candidati vanno indicati nel Formulario (Allegato C – Sezione 4), specificando se i Case manager sono dei **'nuovi'** Case manager oppure sono stati già ammessi ad operare su altri bandi regionali, nello specifico: Buono servizi lavoro Garanzia Giovani (di cui alle DD n. 12 del 2015 e DD n. 609 del 2019), Buono servizi lavoro Disoccupati o Svantaggiati (di cui alle DD n. 523 e 524 del 2016 e alle DD n. 1286 e 1287 del 2017), in quello per i Disabili (di cui alle DD n. 244 del 2017 e DD n. 818 del 2018) e lo 'Sportello lavoro carcere' (DD n. 293 del 2019).

Per ogni **'nuovo'** Case manager, deve essere compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione del candidato, la *"Dichiarazione sostitutiva Atto di Notorietà"* di cui Allegato D, in cui sono da riportare le esperienze professionali. Si specifica che la compilazione della *"Dichiarazione sostitutiva"* sopra citata è

da considerarsi a tutti gli effetti una dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 ed è pertanto soggetta a sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci.

9.2.2. Nucleo di valutazione

La valutazione dei soggetti proponenti è affidata ad un Nucleo di valutazione appositamente costituito con Determinazione della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro. I componenti del nucleo, interni alla Direzione, sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconferibilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39.

9.2.3. Elenco e punteggi di valutazione

A seguito del processo di valutazione ex-ante, viene approvato l'Elenco dei soggetti ammessi ad operare e i relativi punteggi attribuiti secondo la griglia di cui alla tabella 5 (par. 9.2.1).

La Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro provvederà, con Determinazione del Direttore, all'approvazione dell'*Elenco degli Operatori e relativa proposta progettuale selezionati ad operare nell'ambito della misura Buono servizi per disoccupati*, periodo 2020-2023 e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale regionale.

10. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE, AVVIO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

10.1. CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE PER I SERVIZI AL LAVORO

A ciascun Operatore incluso nell'Elenco di cui sopra è attribuita una dotazione di risorse, calcolata sulla base del criterio di seguito illustrato, la quale rappresenta un ammontare massimo disponibile per l'erogazione dei servizi per il lavoro nel periodo di validità temporale del presente Bando. Il finanziamento sarà riconosciuto in funzione dei servizi effettivamente erogati e a fronte della corretta documentazione della loro fruizione da parte dei destinatari interessati.

L'assegnazione delle risorse ad ogni Operatore viene determinata tenendo conto del punteggio ottenuto in esito alla valutazione ex ante (cfr. cap. 9) e della dimensione dell'Operatore stesso (numero di sedi ammesse).

Il riparto delle risorse avviene sulla base del rapporto fra Budget per sede e Budget Vexa.

Il budget, pari a € 8.085.514 è costituito da due componenti, così determinate:

BUDGET PER SEDE: il 20% delle risorse impegnate a favore degli Operatori pari a € 1.617.103 viene assegnata in base al numero di sedi ammesse ad operare sul Bando con il seguente criterio:

Accedono tutti gli "Operatori già attivi" che ottengono un punteggio di valutazione pari o superiore a 20 punti su 100 della valutazione ex ante e i "Nuovi Operatori" che hanno ottenuto un punteggio diverso da 0 su almeno due delle tre Classi B, C e D (cfr. par. 9.2).

BUDGET VEXA: il **80%** delle risorse impegnate a favore degli Operatori, pari a **€ 6.468.411**, viene assegnata agli Operatori che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a **30** punti sulla valutazione ex ante, applicando "Punteggi per sede in ambito VEXA" che è dato dal rapporto fra il punteggio ottenuto dall'Operatore in esito alla valutazione e il numero di sedi ammesse.

In particolare, il BUDGET VEXA viene diviso per il totale dei "Punteggi per sede in ambito VEXA" di tutti gli Operatori, determinando una quota fissa per sede denominata "Unità di budget VEXA per sede". Tale "Unità di budget VEXA per sede" viene attribuita a ciascun Operatore in relazione al "Punteggi per sede in ambito VEXA".

Si specifica che nella distribuzione del budget, alla prima sede ammessa, viene applicato un coefficiente economico superiore, pari ad una maggiorazione del 50% rispetto alle altre sedi ammesse, come riconoscimento delle attività di coordinamento, nonché gestione amministrativa complessiva.

10.2. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI TIROCINI INDENNIZZATI PER OPERATORE

La Regione definisce il numero massimo di tirocini coperti dal contributo per le indennità di tirocinio, i cd. "tirocini indennizzati", procedendo a suddividere la dotazione finanziaria pari a **€ 2.425.036** (cfr. Cap. 7), per il valore massimo rimborsabile per ogni tirocinio a tempo pieno (**€ 3.600**).

Il numero massimo di **tirocini indennizzati** è pari a **674**.

L'attribuzione dei tirocini indennizzati agli Operatori avviene secondo i seguenti criteri:

- o a tutti gli Operatori selezionati è attribuito un tirocinio indennizzato per ogni sede ammessa; ad esempio, un Operatore con due sedi ammesse, ha due tirocini indennizzati a disposizione.
- o a quegli Operatori che hanno ottenuto almeno un punteggio pari a 30 punti sulla valutazione ex ante, viene attribuita la restante quota di tirocini indennizzati in base al rapporto tra il numero di tirocini indennizzati 'attivati' (autorizzati da Regione) e il numero di tirocini indennizzati 'assegnati' per ciascun operatore nella precedente edizione del Bando Servizi al Lavoro (di cui alla DD n. 319 del 2018). Ai "nuovi operatori", viene assegnato il valore medio del rapporto ottenuto dagli "operatori già attivi".

Si sottolinea come sia facoltà dell'Operatore, nella gestione dei rapporti con le imprese in fase di attivazione del tirocinio, decidere se offrire o meno la possibilità del rimborso dell'indennità.

10.3. STIPULA DELL'ATTO DI ADESIONE E AVVIO ATTIVITA'

I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori, sono regolati mediante l'Atto di adesione il cui schema è allegato alla DD n. 219 dell'08/03/2019 (Allegato B) e il cui fac-simile è scaricabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica sul sito regionale.

L'Atto di adesione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dell'Operatore e trasmesso via PEC agli uffici regionali prima dell'avvio delle attività.

Sono autorizzate ad erogare i servizi al lavoro esclusivamente le sedi indicate negli Elenchi approvati dalla Direzione Coesione Sociale. Per ciascun Operatore l'avvio delle attività deve essere successivo alla pubblicazione dell'Elenco dei soggetti attuatori e coincide con l'apertura del primo Piano di Azione Individuale tramite l'apposita procedura informatica.

10.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E GESTIONE DEI PAI

I servizi al lavoro devono essere realizzati in presenza della persona e registrati sia mediante supporto informatico (Piano di azione individuale), presente sul Sistema Informativo Lavoro Piemonte (SILP), che sugli apposti registri cartacei, vidimati dalla Regione, assegnati a ciascuna sede operativa e non utilizzabili in altri luoghi.

Il Case manager può quindi svolgere le attività unicamente presso le sedi ammesse ad operare sul Bando (presenti nell'Elenco dei Soggetti attuatori approvato dalla Regione).

Le regole e modalità di registrazione dei servizi sono le seguenti:

- i servizi riconosciuti **"a processo"** devono essere realizzati in presenza della persona pena l'inammissibilità a finanziamento ed essere registrati in tempo reale sia attraverso supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI), mediante gli appositi Registri "Buono servizi lavoro Disoccupati", assegnati a ciascuna sede operativa; solo nel caso delle ore di back office nei registri cartacei viene inserita l'attività ma non deve essere apposta la firma dell'utente.
- i servizi riconosciuti **"a risultato"** devono essere registrati su supporto informatico nel Piano di Azione Individuale (PAI) e non devono inseriti nei registri cartacei.

Il mancato rispetto delle regole di utilizzo dei Piani di Azione Individuale può comportare la non ammissibilità a finanziamento dei servizi realizzati.

Si ricorda che al termine delle attività i PAI vanno sempre chiusi con la corretta valorizzazione dei servizi erogati e che nel caso il PAI si chiuda con motivazione 'non rendicontabile' le ore eventualmente valorizzate come prenotate/erogate vanno eliminate.

Per le specifiche di utilizzo dei Piani di Azione Individuale si rinvia alla procedura operativa che verrà approvata in data successiva alla pubblicazione del presente Bando.

10.5. VARIAZIONI

Relativamente a variazioni in corso d'opera, si specifica che, nell'ambito del presente Bando:

- non è possibile integrare o sostituire le sedi operative candidate;
- è possibile sostituire i 'case manager' solo in casi motivati e previo invio del curriculum per le verifiche del possesso delle competenze professionali di cui al par. 9.2.

L'amministrazione regionale si riserva di autorizzare l'ammissione di nuovi case manager solo in casi motivati e si riserva di farlo mediante specifici sportelli dedicati.

I soggetti attuatori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni altra eventuale variazione alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

10.6. CONCLUSIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività finanziate dal presente Bando si concludono il **30 giugno 2023**. A partire da tale data non è possibile effettuare ulteriori prenotazioni dei servizi e tutti i servizi prenotati a tale data devono essere portati a compimento e i relativi PAI essere chiusi entro e non oltre il **30 settembre 2023**.

Nel caso dei contributi per le indennità di tirocinio le imprese possono presentare domande di rimborso del contributo **fino al 20 ottobre 2023** (vedi oltre par. 12.3).

11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

In linea con quanto previsto dall'art. 2, punto 9 del Regolamento generale³, nell'ambito del presente Bando, valgono le seguenti definizioni di operazione:

• Servizi per il lavoro

Per operazione si intende l'insieme dei servizi (PAI) riferiti al presente Bando e relativi:

- allo stesso Operatore (beneficiario);
- allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con apertura del primo PAI registrato a sistema e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

• Contributo per l'indennità di tirocinio

Per operazione si intende l'insieme delle indennità di tirocinio erogate dall'Amministrazione regionale (beneficiario) riferite a presente Bando e allo stesso Asse del POR FSE 2014-20.

L'operazione è avviata con la presentazione della prima istanza di riconoscimento del contributo da parte dell'impresa e termina con la conclusione delle attività previste dal presente Bando.

12. UNITA' DI COSTO STANDARD E MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SPESA

12.1. UNITA' DI COSTO STANDARD E PROFILING

Per i servizi per il lavoro, si applicano le UCS relative ai servizi al lavoro così come specificate dal Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, e i parametri di costo definiti nelle schede misura.

³ Il Regolamento n. 1303/2013 stabilisce che per "operazione" si intende un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate.

Le UCS sono a processo (h/u) e a risultato (COB di avvio tirocinio o lavoro).

Il valore delle UCS a risultato sono definite in base alla valutazione dell'occupabilità della persona calcolata in funzione della sua distanza dal mercato del lavoro (c.d. profiling) e nel caso dell'inserimento al lavoro anche sulla tipologia e durata del contratto.

A partire dal lavoro realizzato da INDAPP e approvato da ANPAL⁴ per la determinazione del sistema di profiling nazionale e in coerenza con la metodologia e gli indicatori ivi utilizzati, sono state individuate le dimensioni di analisi e i criteri che determinano – per i partecipanti al presente Bando - l'appartenenza ad una delle quattro fasce previste (profiling basso, medio, alto, molto alto).

Le dimensioni utilizzate sono le seguenti:

- genere
- età
- cittadinanza
- massimo grado di istruzione
- mesi di anzianità

Per ciascuna dimensione sono stati individuati i valori massimi e minimi applicabili, in funzione della rilevanza della dimensione ai fini del calcolo della distanza del mercato del lavoro

A ogni partecipante viene assegnato un coefficiente per ciascuna dimensione all'interno di tali intervalli valoriali basato sulla sua condizione socio-anagrafica al momento dell'ingresso nella politica. L'insieme dei valori su tutte le dimensioni di analisi indicate, consente di ottenere un punteggio tra 0 (basso) a 4 (molto alto) e si articola nel seguente modo:

L'insieme dei valori su tutte le dimensioni di analisi indicate, consente di ottenere un punteggio tra 0 (basso) a 4 (molto alto) e si articola nel seguente modo:

Basso	Medio	Alto	Molto alto
val <1	1 <= val < 2	2 <= val < 3	val >= 3

I risultati ottenuti dalla metodologia indicata sono stati applicati sui dati di monitoraggio dei destinatari delle precedenti edizioni del Buono servizio lavoro (2016 e 2018), nonché sulla platea dei soggetti disoccupati e inoccupati ai sensi del D.lgs. 150/15 registrati sul sistema informativo lavoro regionale.

12.2. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI SERVIZI PER IL LAVORO

Ai fini del calcolo del preventivo e del consuntivo relativo ai servizi per il lavoro, sulla base delle Unità di Costo Standard (UCS) utilizzate e sulla base delle durate e modalità di valorizzazione definite nella tabella 1 del capitolo 5, sono calcolati i massimali di spesa, come riportato nella tabella che segue.

⁴ Delibera ANPAL n.6 del 3 novembre 2016

Tabella 6 – Parametri per la determinazione della spesa – UCS a PROCESSO

SERVIZI AMMISSIBILI		Unità di costo standard	Valore massimo
Servizio A3	Orientamento 1° livello (2 ore max)	34 euro h/u (individuale)	€ 68
Servizio A4 Servizio A5.1	Orientamento 2° livello, ricerca attiva e accompagnamento al lavoro (12 ore max)	Individuale: 35,5 euro h/u	€ 426
		Piccoli gruppi: 35,5 euro h/u * 3 persone	€ 1.278
Servizio A4.1 Servizio A4.2	Identificazione e validazione (16 ore max)	35,5 euro h/u (individuale)	€ 568

Tabella 7 – Parametri per la determinazione della spesa – UCS a RISULTATO

SERVIZI AMMISSIBILI	Tipologia inserimento	profiling basso	profiling medio	profiling alto	profiling molto alto
Servizio A5.2	Tirocinio extracurriculare	€ 200	€ 300	€ 400	€ 500
Servizio A6	tempo indeterminato e apprendistato I e III liv.	€ 1.500	€ 2.000	€ 2.500	€ 3.000
	apprendistato II liv., tempo determinato superiore o uguale a 12 mesi	€ 1.000	€ 1.300	€ 1.600	€ 2.000
	tempo determinato superiore o uguale a 6 mesi	€ 600	€ 800	€ 1.000	€ 1.200

Al momento dell'apertura del PAI e della prenotazione dei servizi, il sistema informativo verifica la disponibilità del budget. Il valore della prenotazione ("**preventivo di spesa**") è determinato nel seguente modo:

- nel caso di servizi riconosciuti *a processo*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore che l'Operatore prevede di erogare, nel rispetto dei massimali previsti;
- nel caso del servizio riconosciuto *a risultato*, il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento, legata alla tipologia contrattuale di assunzione e al valore del profiling.

Il **consuntivo dei costi** è calcolato alla chiusura dei PAI e il suo valore è determinato secondo le regole e i parametri seguenti:

- nel caso dei servizi "a processo" il valore è dato dall'applicazione dell'UCS di riferimento per il numero di ore effettivamente erogate dall'Operatore;
- nel caso di servizi "a processo" condizionati al risultato, il numero di ore effettivamente erogate vengono riconosciute in presenza della comunicazione obbligatoria di tirocinio o lavoro;

- nel caso del servizio di incontro D/O riconosciuto “a risultato” il valore è dato dall’applicazione dell’UCS di riferimento legata alla tipologia contrattuale di assunzione da comunicazione obbligatoria e al valore del profiling.

12.3. DETERMINAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’INDENNITÀ DI TIROCINIO

È riconosciuto alle imprese il contributo a copertura di massimo 6 mensilità di indennità di tirocinio, per un valore massimo di 3.600 euro, con le seguenti regole (vedi anche cap. 5):

- o il contributo è riconosciuto per tirocini all’avvio pari o superiori 3 mesi (da progetto formativo), con possibilità di proroga, a tempo pieno.
- o il contributo è riconosciuto per ogni mese di tirocinio frequentato dal tirocinante (600 euro al mese).
- o la domanda di rimborso può essere presentata **solo per tirocini conclusi e non oltre il 20/10/2023**.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- o autorizzazione regionale all’attivazione del tirocinio (in data precedente alla comunicazione obbligatoria di avvio);
- o comunicazione obbligatoria di avvio tirocinio e inserimento su portale tirocini del progetto formativo;
- o **tirocini avviati entro il 1° luglio 2020**;
- o requisito del tempo pieno mantenuto per tutto il periodo di tirocinio;
- o frequenza del 70% del monte ore orario mensile stabilito nel progetto formativo;
- o conservazione copia dei registri di frequenza dei tirocini in impresa da parte del soggetto ospitante, di cui si chiederà di allegare copia informatica in fase di presentazione della domanda;
- o cedolino/documento attestante il pagamento delle indennità al tirocinante.

La frequenza del tirocinante andrà registrata sul Portale Tirocini della Regione Piemonte secondo le procedure che stabilite nelle disposizioni operative approvate dalla Regione.

13. FLUSSI FINANZIARI E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

13.1. RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

I soggetti attuatori possono presentare domanda di rimborso esclusivamente con riferimenti ai servizi per i quali abbiano proceduto chiusura del PAI secondo la seguente periodicità quadrimestrale:

- entro il 20 febbraio di ogni anno solare, per i PAI “chiusi” al 31 gennaio;
- entro il 20 giugno di ogni anno solare, per i PAI “chiusi” al 31 maggio;
- entro il 20 ottobre di ogni anno solare, per i PAI “chiusi” al 30 settembre.

Fermo restando che gli Operatori possono presentare domanda di rimborso finale in qualunque momento, purché abbiano terminato tutte le attività ovvero chiuso tutti i PAI, il termine ultimo per la sua presentazione è il **20 ottobre 2023** per PAI chiusi al **30 settembre 2023**.

Le rendicontazioni possono riferirsi esclusivamente a servizi per i quali gli Operatori abbiano proceduto alla chiusura dei PAI, nel rispetto delle regole di ammissibilità descritte nel presente Bando.

L'Amministrazione, sulla base degli esiti dei controlli effettuati (cfr. capitolo 14) assicura l'erogazione ai Beneficiari dell'importo totale della quota pubblica riconosciuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento fermo restando le motivazioni di sospensione di tale termini dovuta ad esempio alla mancata presentazione di idonei documenti giustificativi o al riscontro di irregolarità.

13.2. RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE INDENNITA' DI TIROCINIO

Il contributo viene corrisposto direttamente all'impresa che può presentare domanda di rimborso del contributo unicamente a conclusione del tirocinio, dal giorno successivo la data di comunicazione obbligatoria di cessazione.

Le domande di rimborso dovranno pervenire entro e non oltre il **20/10/2023**.

La Regione nel caso l'istruttoria dia esito positivo, ammette a finanziamento la domanda di contributo e procede al suo pagamento direttamente all'impresa.

La procedura che l'impresa dovrà seguire per presentare la domanda di contributo sarà approvata con Determina dalla Regione dopo la pubblicazione del presente Bando.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Il beneficiario è altresì tenuto a conservare tutta la documentazione relativa al progetto sulla base della vigente normativa e a renderla disponibile in sede di controllo

In linea con quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del POR FSE 2014-20, l'Amministrazione regionale esercita l'attività di controllo finanziario, amministrativo, fisico e tecnico sulle operazioni sulla base di quanto riportato nella DD n. 31 del 23 gennaio 2009 da ultimo prorogata dalla DGR n. 31-1684 del 6 luglio 2015.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 125, comma 4 lett. g, del Regolamento UE 1303/2013 e dall'art 9 delle " Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte ad uso del personale delle amministrazioni che gestiscono il fondo sociale europeo e

dei beneficiari" All. "B" alla D.D. n. 807 del 15/11/2016 e ss.mm.ii., alla lettera "U", è fatto obbligo ai beneficiari di finanziamenti a valere sul POR FSE della Regione Piemonte mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a ciascuna operazione; per verificare l'esistenza di un sistema di contabilità separata sarà effettuata una specifica verifica.

15. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

15.1. MONITORAGGIO

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014 2020 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti, destinatari delle misure finanziate, necessarie per la quantificazione degli indicatori del POR FSE e presenti nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alle vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse all'Autorità di Gestione secondo le tempistiche e le modalità da essa definite.

L'Autorità di Gestione garantisce l'implementazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui alla presente Direttiva in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dalla Circolare n. 18 del 30/04/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze inerente il "Protocollo Unico di Colloquio" e dal POR FSE 2014-20 della Regione Piemonte nonché sulla base delle esigenze informative dei diversi stakeholder.

15.2. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In conformità con quanto indicato dalla Direttiva di cui alla D.G.R. n. 20-3037 del 14/03/2016, la Regione Piemonte ha avviato la sperimentazione di un sistema di valutazione della *performance* degli operatori che operano in qualità di soggetti attuatori degli interventi.

La valutazione delle performance ha come oggetto di osservazione il singolo Operatore e In continuità con il precedente Bando (DD. n. 1286 del 2017), tale iniziativa risponde principalmente ai seguenti obiettivi:

- mettere a disposizione degli operatori risorse proporzionate all'effettiva capacità erogativa dimostrata nell'attuazione degli interventi;
- incentivare un'operatività maggiormente orientata al risultato occupazionale, oltreché all'efficienza nell'erogazione dei servizi, in considerazione del profilo di occupabilità delle persone prese in carico;
- mettere in trasparenza i risultati conseguiti dagli operatori, a sostegno della libertà di scelta dei cittadini e dell'orientamento delle politiche.

Tale meccanismo di valutazione delle performance e selezione degli Operatori ha come oggetto di analisi il "singolo Operatore" a cui verrà attribuito un budget proporzionale agli esiti della valutazione in modo da premiare gli Operatori più performanti, incentivando comportamenti virtuosi.

16. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei Fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte ha elaborato un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR. Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

Considerata la rilevanza del processo di "attivazione" delle persone verso il sistema dei servizi per il lavoro, l'Autorità di gestione si impegna ad assicurare interventi di promozione e sensibilizzazione mirati e "capillari" rivolti alla platea dei potenziali destinatari e a tutte le parti interessate dal presente Bando.

In particolare, nel quadro della strategia di comunicazione del Programma, la Direzione Coesione Sociale intende realizzare una campagna di comunicazione coordinata dedicata ai Buoni Servizi Lavoro in attuazione della D.G.R. n. 14 marzo 2016, n. 20-3037.

Con riferimento agli obblighi di informazione e comunicazione in capo ai Beneficiari (Soggetti Attuatori), si precisa che gli stessi sono tenuti a informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un'operazione destinata al pubblico o ai partecipanti, compresi i certificati di frequenza o altro, deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

16.1. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dirigente del settore politiche del lavoro.

Qualsiasi controversia relativa all'esecuzione del presente Bando sarà devoluta al foro competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

17. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti vanno, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

18. TUTELA DELLA PRIVACY

18.1. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati personali in conformità alle norme e disposizioni di cui al "Regolamento UE 2016/679" (di seguito "RGPD" o "GDPR"), alla normativa nazionale vigente (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., così come rivisto dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e disposizioni dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali) e alle disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018⁵; D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre⁶; D.D. 219 dell'8 marzo 2019⁷).

⁵ D.G.R. n. 1-6847 del 18 maggio 2018, recante "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009".

Il trattamento dei dati personali forniti dagli Operatori che presentino domanda di contributo in risposta al presente avviso pubblico sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:

- istruttoria, mediante verifica di ammissibilità e mediante valutazione di merito, ai fini della concessione dei contributi previsti;
- verifica della sussistenza, pertinenza e congruità delle spese rendicontate ai fini dell'erogazione dei contributi concessi, controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nell'ambito del procedimento;
- monitoraggio e valutazione delle operazioni ammesse a contributo;
- comunicazione e diffusione, obbligatorie per legge ai fini di trasparenza e di informativa al pubblico, dei seguenti dati: estremi identificativi del soggetto beneficiario del contributo, denominazione del progetto finanziato, ammontare del finanziamento concesso ed erogato.

L'eventuale trattamento di dati giudiziari sarà effettuato per adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159.⁸

Ai sensi dell'art. 13 del RGDP, si allega al presente Bando l'Informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E), rivolta ai soggetti interessati di cui al paragrafo seguente.

18.2. SOGGETTI INTERESSATI DAL TRATTAMENTO DEI DATI

Sono da intendersi destinatari della citata Informativa, in qualità di Interessati, le seguenti persone fisiche:

- rappresentanti legali e amministratori dei Soggetti che presentano domanda in risposta al presente Avviso;
- persone aventi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione nei confronti dei Soggetti sopra indicati e che siano coinvolti nell'erogazione degli interventi oggetto di contributo.

Il legale rappresentante di ciascun Soggetto candidato è tenuto ad acquisire i contenuti della suddetta Informativa e a diffonderli a tutti gli interessati al trattamento sopra elencati.

18.3. RESPONSABILI (ESTERNI) DEL TRATTAMENTO

Ogni Beneficiario/Soggetto attuatore delle misure oggetto del presente avviso, se tenuto a trattare dati personali per conto della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro (Autorità di Gestione del POR FSE

⁶ D.G.R. n. 1-7574 del 28 settembre 2018 "Adempimenti in attuazione al Regolamento UE 2016/679. Designazione degli incaricati e istruzioni operative. Disposizioni procedurali in materia di incidenti di sicurezza e di violazione di dati personali (data breach), adozione del relativo registro e modello di informative".

⁷ D.D. 219 dell'8 marzo 2019 "Identificazione e nomina dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati e definizione delle modalità attuative della relativa nomina, ai sensi dell'art.28 del Reg. (UE) 2016/679. Approvazione del nuovo schema di atto di adesione. Recepimento e adeguamento dell'informativa di cui alla D.G.R. 28/09/2018, n.1-7574 per le finalità della Direzione Coesione Sociale della Regione Piemonte, POR FSE 2014-2020", Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11, Supplemento ordinario n. 1 del 14 marzo 2019.

⁸ D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

2014-2020 e Delegato al trattamento dei dati), sarà nominato "Responsabile (esterno) del trattamento", secondo quanto previsto dalla DD n. 219 dell'08/03/2019 e successivi provvedimenti integrativi.

La nomina di "Responsabile (esterno) del trattamento" avrà effetto per Soggetti che abbiano sottoscritto, firmando l'Atto di adesione⁹, l'impegno di effettuare il trattamento dei dati in conformità con la normativa vigente in materia e in applicazione delle istruzioni documentate fornite dal Delegato del Titolare del trattamento¹⁰. Tale nomina avrà efficacia a partire dalla data di trasmissione dell'Atto di adesione all'ufficio competente e fino al termine dell'intervento.

Il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato esclusivamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dall'avviso. In caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile (esterno) del trattamento ne risponderà alle autorità preposte, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni documentate fornite.

18.3.1. Sub-responsabili

Con successivo provvedimento, il Delegato del Titolare - di cui all'Informativa allegata al presente avviso (Allegato E) - conferirà autorizzazione scritta generale al Responsabile (esterno) a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD). Nel caso in cui il Responsabile (esterno) faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa pro tempore vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati. Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali. Il Responsabile si impegna a mantenere, nei confronti del Delegato del Titolare, la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali. Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento: il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

18.4. INFORMATIVA AI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Il Beneficiario/Soggetto attuatore delle attività che sia nominato Responsabile esterno, in fase di acquisizione dei dati personali dei destinatari degli interventi, è tenuto ad informarli tramite apposita Informativa ai sensi dell'art.13 del Reg. (UE) 2016/679, che ciascun interessato dovrà sottoscrivere per

⁹ Cfr. lo schema di Atto di adesione di cui all'allegato B della DD n. 219 dell'08/03/2019

¹⁰ Cfr. lo schema di "ISTRUZIONI DOCUMENTATE AI RESPONSABILI ESTERNI (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)", di cui all'allegato B della DD n. 219 dell'08/03/2019.

presa visione. L’informativa da consegnare ai destinatari sarà fornita congiuntamente alle “Istruzioni documentate ai Responsabili Esterni (Art. 28, paragrafo 3 del RGPD)”, con successivo provvedimento. Il Beneficiario/Soggetto attuatore è tenuto altresì a conservare tale documentazione.

Lo schema di informativa è disponibile on line, all’indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-sociale-europeo-fse/gestione-attuazione-por-fse/moduli-standard-gestione-amministrativa-por-fse>.

19. DISPOSIZIONI FINALI

19.1. INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

I contributi FSE erogati nell’ambito dell’attuazione dei programmi operativi, finalizzati alla realizzazione di servizi per il lavoro, nell’ambito di un regime di concessione di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/90, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere.

19.2. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Nel presente Bando si intendono richiamati i riferimenti normativi e amministrativi già citati nella Direttiva pluriennale per la programmazione dei servizi e delle politiche attive del lavoro approvata con D.G.R. n 1-2118 del 19 ottobre 2020 e gli ultimi aggiornamenti recepiti e richiamati dal presente atto.